

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3538

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(FRATTINI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INTERNO

(PISANU)

CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(MARONI)

E CON IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

(MORATTI)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001

Presentato il 15 gennaio 2003

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001 sostituirà, al momento della sua entrata in vigore, un analogo Accordo concluso nel 1989 tra Italia ed URSS. Esso è finalizzato al mantenimento ed allo sviluppo delle iniziative

che possono essere realizzate mediante soggiorni di scambio tra gruppi giovanili italiani e russi.

Il testo si compone di un preambolo e 10 articoli ed è stato firmato in due esemplari in lingua italiana ed in lingua russa, entrambi i testi facenti fede.

Nel Preambolo si fa riferimento alle finalità delle intese di ampio respiro tra

Italia e Federazione russa, quali il Trattato di amicizia e collaborazione del 14 ottobre 1994, l'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione del 10 febbraio 1998. Vi si fa inoltre stato del reciproco desiderio di operare nello spirito delle intese raggiunte in ambito OSCE e Consiglio d'Europa.

L'articolo 1 impegna i due Stati ad incoraggiare gli scambi giovanili e l'articolo 2 elenca indirizzi ed obiettivi prioritari della cooperazione bilaterale in materia di gioventù.

L'articolo 3 elenca le attività che gli Stati si impegnano ad incoraggiare nel perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2.

L'articolo 7 precisa peraltro che eventuali altre forme di attività non sono escluse.

L'articolo 4 pone in 18 anni le condizioni minime di età per la partecipazione a scambi giovanili e il limite massimo di 15 persone nella composizione dei gruppi.

L'articolo 5 prevede che i mezzi necessari a realizzare la collaborazione nel settore giovanile provengano in misura possibilmente equa dalle due Parti. Si rimanda al programma dettagliato degli scambi giovanili, che le Parti dovranno periodicamente stabilire di comune ac-

cordo, la suddivisione delle spese per l'invio e l'accoglienza dei giovani.

L'articolo 6 affida l'esecuzione dell'Accordo al Ministero degli affari esteri per la parte italiana ed al Ministero dell'istruzione per la parte russa. Esso prevede inoltre l'eventuale istituzione di un gruppo di lavoro misto che definisca i programmi di scambi giovanili con cadenza indicativamente biennale, riunendosi alternativamente in Italia e in Russia. Nel gruppo misto sederebbero rappresentanti delle due pubbliche amministrazioni e di associazioni dei due Paesi.

L'articolo 8 impegna le Parti ad agevolare le condizioni per il rilascio dei visti d'ingresso ai partecipanti ad iniziative nell'ambito dei programmi di scambi giovanili.

L'articolo 9 prevede quale condizione di entrata in vigore dell'Accordo lo scambio delle notifiche di avvenuta ratifica e precisa che esso abroga il precedente Accordo del 1989 sulla stessa materia.

L'articolo 10 stabilisce in cinque anni tacitamente rinnovabili la durata dell'Accordo, prevedendo la possibilità di denunciarlo almeno sei mesi prima di ogni scadenza quinquennale.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni).

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia e la Federazione russa in materia di cooperazione in ambito giovanile, comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli.

Articoli 2, 3 e 5.

Al fine di favorire lo sviluppo della cooperazione nei vari settori di interesse della gioventù, viene previsto lo scambio di giovani ed esperti tra i rispettivi Paesi.

Per gli scambi suddetti, vale il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. Sulla base di analoghe iniziative dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa è così suddivisa:

n. 15 esperti per 10 giorni:

Spesa giornaliera per vitto e alloggio (euro 103 x 15 giovani o esperti x 10 giorni) =	euro 15.450
---	-------------

Sempre in relazione ai suddetti scambi si prevede che l'Italia possa inviare nella Federazione russa 15 unità. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così quantificati:

Spese di viaggio:

Biglietto aereo A/R Roma-Mosca (euro 1.343 per 15 persone =	euro 20.145
--	-------------

Totale onere (articoli 2, 3 e 5)	euro 35.595
---------------------------------------	-------------

Articolo 3.

Allo scopo di realizzare alcune iniziative in favore dei giovani, quali incontri, *forum*, festival, campeggi, mostre, *tourné* e giornate della cultura, viene previsto un contributo di euro 20.658

Totale onere (articolo 3)	euro 20.658
--------------------------------	-------------

Articolo 5, comma 1.

Viene previsto da parte italiana un contributo di euro 77.469 per la realizzazione delle attività di cooperazione in favore dei giovani. Detto importo è in relazione ad analogo impegno da parte russa per lo stesso ammontare, come previsto dalla disposizione dell'articolo 5, comma 1

Totale onere (articolo 5, comma 1) euro 77.469

Articolo 6.

Al fine di esaminare i programmi operativi, viene prevista la costituzione di un Gruppo misto di lavoro che si riunirà alternativamente ogni due anni nella Federazione russa ed in Italia.

Nella ipotesi dell'invio a Mosca di quattro funzionari per un periodo di cinque giorni, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (euro 129 al giorno x 4 persone x 5 giorni) = euro 2.580

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 140 = euro 165, cui si aggiungono euro 50, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 165 viene ridotto di euro 55, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 161 + euro 48 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed IRPEF ai sensi delle leggi n. 335 dell'8 agosto 1995 e n. 662 del 23 dicembre 1995 = euro 209 x 4 persone x 5 giorni) = euro 4.180

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Mosca (euro 1.343 x 4 persone = euro 5.372 + euro 269 quale maggiorazione del 5 per cento) = euro 5.641

Totale onere (articolo 6) euro 12.401

In conclusione, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, a decorrere dall'anno 2003 e per ciascuno degli anni successivi, è il seguente.

Articolo	Anno 2003 euro	Anno 2004 euro	Anno 2005 euro
2, 3, 5	35.595	35.595	35.595
3	20.658	20.658	20.658
5, comma 1	77.469	77.469	77.469
6	—	—	12.401
	_____	_____	_____
Totale	133.722	133.722	146.123
In cifra tonda	133.720	133.720	146.125

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente allo scambio di giovani ed esperti, alla concessione dei contributi, nonché al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) *Analisi del quadro normativo.*

L'esecuzione dell'Accordo in oggetto non richiede l'adozione di atti normativi, bensì quella di decreti ministeriali a cura del Ministero degli affari esteri, che di tale esecuzione è l'ente responsabile.

Per quanto concerne altri Accordi con la Federazione russa nella stessa materia recepiti con legge, si segnala l'Accordo di collaborazione nel campo della cultura e dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa, fatto a Roma il 10 febbraio 1998, reso esecutivo dalla legge 21 dicembre 1999, n. 515 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 2000). In tale Accordo, e precisamente all'articolo 10, si fa peraltro esplicita menzione delle attività di scambi giovanili e vi si conferma che i Governi di Italia e Russia favoriranno iniziative in tale settore.

B) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario e con le competenze delle regioni.*

La legge di autorizzazione alla ratifica, qualora adottata, è compatibile con l'ordinamento comunitario e con l'ordinamento regionale. Con le regioni è in atto una prassi di coordinamento in base alla quale progetti di scambi giovanili avviati e finanziati dalle singole regioni sono di norma sottoposti ad assenso ministeriale. Un ulteriore criterio è la non concorrenza di contributi regionali e contributi statali alla realizzazione dello stesso progetto nell'ambito degli scambi giovanili internazionali.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Analisi dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, firmato a Roma il 15 gennaio 2001 sostituirà, al momento della data della sua entrata in vigore, un analogo Accordo concluso nel 1989 tra Italia ed URSS. L'Accordo, così come quello del 1989 che verrà a decadere, è finalizzato al mantenimento e allo sviluppo delle iniziative che possono essere realizzate mediante soggiorni di gruppi giovanili italiani nella Federazione russa e gruppi giovanili russi in Italia oppure mediante la partecipazione di gruppi giovanili ed iniziative in ambito multilaterale.

Gli scambi giovanili costituiscono un aspetto particolare nell'ambito delle relazioni culturali tra Paesi. Nella maggior parte dei casi, gli obiettivi e gli strumenti degli scambi giovanili sono concordati in appositi Protocolli di esecuzione di Accordi bilaterali sulle relazioni culturali. Nel caso della Federazione russa, si è fatto ricorso allo strumento dell'Accordo internazionale dedicato agli scambi giovanili, innovando una precedente intesa conclusa con la dissolta Unione Sovietica, in ragione dell'importanza e dello spessore delle relazioni culturali italo-russe.

Nel concludere l'Accordo, le Parti si impegnano a favorire un'ampia serie di attività aventi come destinatari i giovani dei due Paesi, riuniti in gruppi che effettuano, per lo svolgimento dell'attività di volta in volta prevista, soggiorni nell'altro Paese contraente, oppure che partecipano ad attività multilaterali svolte sotto l'egida di organizzazioni delle quali Italia e Federazione russa sono membri. Sono ammessi a partecipare a tali attività i giovani a partire dall'età di 18 anni.

Le amministrazioni dei due Paesi contraenti l'Accordo responsabili per la sua esecuzione sono, da parte italiana, il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per la promozione e la cooperazione culturale, e da parte della Federazione russa il Ministero degli affari esteri. Per quanto concerne l'Amministrazione italiana, il Ministero degli affari esteri vaglierà, alla luce della loro rispondenza alle finalità dell'Accordo, sulle iniziative di scambio giovanile che saranno di volta in volta sottoposte da enti organizzatori italiani. L'esame delle singole iniziative permetterà di valutare l'opportunità di concedere un contributo fino ad un massimo del 90 per cento del costo del progetto. Lo stanziamento annuale a disposizione del Ministero degli affari esteri per il contributo ad attività di scambi giovanili di carattere bilaterale è pari a 77 mila euro circa. Vi sono poi ulteriori 20 mila euro circa per contributi ad attività di scambi giovanili in ambito multilaterale, con particolare enfasi (articolo 3) su quelle promosse dal Consiglio d'Europa.

In applicazione del criterio generale normalmente adottato, la ripartizione delle spese e dei contributi tra Italia e Russia per le attività di scambi giovanili vedrà lo Stato che invia i gruppi giovanili sostenere (eventualmente a titolo di contributo parziale all'ente organizzatore) gli oneri del viaggio e lo Stato che li accoglie sostenere (eventualmente a titolo di contributo parziale all'ente organizzatore) gli oneri relativi al soggiorno.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Dall'esecuzione dell'Accordo sono attesi benefici nel settore delle relazioni culturali, in particolare quanto ad una più diffusa ed approfondita reciproca conoscenza. La possibilità di favorire gli scambi giovanili tra Italia e Russia assume una particolare valenza alla luce delle opportunità di un approfondimento delle relazioni bilaterali in tutti i settori nei quali i giovani interessati esplicheranno la loro attività lavorativa. Vi è inoltre l'importante risultato di un avvicinamento delle nuove generazioni russe alla realtà di un moderno Paese occidentale ed europeo qual è l'Italia, circostanza di specifico prezioso significato in un periodo di cruciale transizione della Federazione russa alla democrazia ed all'economia di mercato. Gli scambi giovanili con la Federazione russa hanno del resto ormai una consolidata tradizione decennale di eccellenti risultati nei settori sopra descritti e la conclusione di un nuovo Accordo, resasi opportuna dopo i radicali cambiamenti avvenuti nella Federazione russa, conferma la volontà di entrambi i Paesi di mettere a frutto e sviluppare tale esperienza.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione in ambito giovanile, fatto a Roma il 15 gennaio 2001.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 133.720 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 ed in euro 146.125 annui a decorrere dal 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO

tra il Governo della Repubblica Italiana
e il Governo della Federazione Russa
sulla cooperazione in ambito giovanile

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, di seguito denominati “le Parti”,

operando nello spirito delle intese conseguite nell’ambito dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa e del Consiglio d’Europa,

riferendosi all’articolo 10 del Trattato di Amicizia e Cooperazione tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa, firmato a Mosca il 14 ottobre 1994,

perseguendo gli obiettivi tracciati dal Piano d’Azione nelle relazioni tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa, firmato a Roma il 10 febbraio 1998,

conformemente all’Accordo di cooperazione nel campo della cultura e dell’istruzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa, firmato a Roma il 10 febbraio 1998,

impegnandosi a dare nuovo impulso agli scambi giovanili tra i due Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Conformemente alla legislazione interna del proprio Stato, ciascuna delle Parti incoraggia i rapporti di amicizia e gli scambi diretti giovanili di ogni tipo fra i due Paesi.

Gli scambi si effettuano a livello nazionale e regionale sotto forma sia di gruppi sia di singoli individui, con la partecipazione di giovani e di persone impegnate nell’attività a

favore dei giovani, indipendentemente dalla loro appartenenza sociale ed aderenza ad organizzazioni a carattere sociale.

Articolo 2

Le Parti incoraggiano i seguenti indirizzi ed obiettivi prioritari della cooperazione in materia di gioventù:

consultazioni e scambi di esperienze tra esponenti del mondo giovanile ed esperti degli Enti statali in materia di gioventù;

educazione dei giovani ai valori democratici ed all'osservanza dei diritti dell'uomo;

coinvolgimento dei giovani nella soluzione di questioni di vitale importanza, compresi i problemi della tutela sociale, dell'istruzione, della protezione ambientale, dello studio e della conservazione del patrimonio culturale dei due Paesi;

diffusione tra i giovani dell'idea della costituzione in Europa di una situazione di reciproca fiducia e di cooperazione;

assistenza ai giovani nello studio delle lingue, della cultura, della letteratura e dell'arte di ambedue i Paesi nell'interesse della creazione di un unico spazio culturale europeo;

sviluppo della cooperazione nel settore del turismo e dello sport giovanile quale uno dei fattori dell'educazione sociale e fisica della gioventù;

incoraggiamento di altri contatti al fine di organizzare il tempo libero della gioventù.

Articolo 3

Le Parti, conformemente agli obiettivi definiti nell'Articolo 2 del presente Accordo, incoraggiano:

incontri, forum, festival, campeggi giovanili con l'obiettivo di approfondire la comprensione reciproca ed i contatti diretti;

conferenze e seminari su temi socio-politici, socio-economici, giuridici, tecnico-scientifici e culturale-umanitari;

contatti tra i giovani: parlamentari, personalità politiche e sociali, imprenditori;

colloqui rivolti allo scambio di esperienze e di informazioni relative ai programmi ed ai risultati delle ricerche scientifiche nel settore della politica in materia di gioventù;

partecipazione ad attività giovanili multilaterali nell'ambito del Consiglio d'Europa e di altre organizzazioni europee ed internazionali, tenendo conto della legislazione nazionale di entrambi gli Stati;

manifestazioni mirate a perfezionare la qualifica di giovani specialisti in diversi settori di attività professionale, di docenti e di giovani ricercatori a livello di Enti di Istruzione;

cooperazione tra rappresentanti dei mass media;

contatti e scambi tra scolari e studenti delle scuole superiori e professionali;

svolgimento in ciascuno dei due Paesi di iniziative a carattere artistico, mostre, tournées, giornate della cultura e dell'arte, concorsi internazionali e nazionali, con la partecipazione di giovani interpreti ed esponenti artistici;

scambio di esperienze relative ai servizi sociali, appoggio alla realizzazione dei programmi di assistenza psicologica, giuridica, informativa, sociale e riabilitativa dei giovani;

iniziative bilaterali di lavoro volontario di utilità sociale svolte da giovani dei due Paesi;

scambi giovanili nell'ambito dei rapporti di partenariato tra le città e le regioni russe ed italiane;

scambio di informazioni allo scopo di prevenire tra i giovani la trasgressione della legge e la diffusione della tossicodipendenza, della tossicomania, dell'alcolismo e dell'AIDS.

Articolo 4

I giovani di età, di regola, non inferiore a 18 anni possono partecipare agli scambi giovanili nell'ambito del presente Accordo.

La composizione numerica dei gruppi che parteciperanno agli scambi giovanili non potrà superare, di regola, le 15 persone.

Articolo 5

Le Parti forniscono i mezzi, se possibile di valore equivalente, per la realizzazione della collaborazione nel campo giovanile in conformità alle leggi dei rispettivi Stati.

Le condizioni concrete degli scambi, compreso il totale dei mezzi stanziati a questo scopo nonché le modalità dell'assunzione delle spese relative all'invio ed all'accoglienza dei giovani, saranno definite nel corso del negoziato per i programmi di scambi giovanili in conformità all'art. 6 del presente Accordo.

Articolo 6

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana, Direzione Generale per la Promozione e la Cooperazione Culturale, è responsabile, per la Parte italiana, per la realizzazione del presente Accordo.

Il Ministero dell'Istruzione della Federazione Russa è responsabile, per la Parte russa, per la realizzazione del presente Accordo.

Ai fini della realizzazione del presente Accordo potrà essere costituito un gruppo misto di lavoro composto da rappresentanti di Amministrazioni pubbliche e Associazioni della Repubblica Italiana e da rappresentanti di Organizzazioni pubbliche e sociali della Federazione Russa, su base paritetica, al fine di predisporre i programmi degli scambi giovanili, per i periodi di tempo presi in considerazione ed al fine di coordinare l'attività per la loro effettuazione. Le riunioni del gruppo di lavoro si svolgono di norma una volta ogni due anni, alternativamente in Italia e in Russia.

Articolo 7

Il presente Accordo non esclude la possibilità di realizzare altre iniziative nel settore degli scambi giovanili fra i due Paesi.

Articolo 8

Le Parti, su base di reciprocità, si prefiggono di agevolare le condizioni della concessione dei visti per i partecipanti alle manifestazioni nell'ambito del presente Accordo.

Articolo 9

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della conferma della ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, nei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Federazione Russa cessa di avere efficacia l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sugli scambi giovanili firmato a Roma il 30 novembre 1989.

Articolo 10


Il presente Accordo e' concluso per un periodo di cinque anni ed è tacitamente rinnovato per successivi periodi di cinque anni, a meno che una delle Parti non notifichi per iscritto all'altra Parte la volontà di denunciarlo almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di validità.

Fatto a Roma il 15 gennaio 2001 in due esemplari, ciascuno in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana



Per il Governo
della Federazione Russa



€ 0,26



14PDL0039220